

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ingiuriale
104

Corte di Assise di Lucca,
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sulla causa a procedimento formale

Contro

- 1) BELLESI VINICIO, fu Guido e di Esarri Ada, nato il 21.9.1914 a Castellammare, residente a Firenze, detenuto dal 7.10.1946 al 27.7.1948 - latitante - contumace.
- 2) BIADI GIORGIO, di Guglielmo e di Miani Marianna, nato a Roma il 26.3.1889, residente a Firenze - latitante - contumace.
- 3) CHIAROTTO VALENTINO, fu Aldemaro e di Ciani Valentina, nato il 24.8.1910 a Firenze, ivi residente, detenuto dal 14.5.1945 al 18.5.1948 - latitante - contumace.
- 4) CRUICCHI ARNORFO, di Brunellesco e di Batassi Ida, nato l'1.1.1903 a Firenze, ivi residente, detenuto dal 12.3.1947 al 1.9.1949 - latitante - contumace.
- 5) IMOLA MARIO, fu Ugo e di Gilimbini Carolina-Adele, nato a S. Benedetto Po (Mantova) il 4.7.1910, senza fissa dimora, - latitante - contumace.
- 6) MASE' DUCA GIUSEPPE, di Giacomo e di Antonivick Mario, nato a Zara il 30.10.1925, ivi residente - latitante - contumace.
- 7) MENICETTI VALERIO, di Pietro e di Andreotti Nella, nato a Montecatini il 5.3.1910, residente a Firenze - latitante - contumace.
- 8) MORODER DOMENICO, fu Domenico e di Rflesser Emilia, nato il 28.1.1914 a Ortisei, ivi residente - latitante - contumace.
- 9) NIEDERMAJER EDOARDO, di N.N. e di Niedermajer Teresa, nato a Bolzano il 20.10.1913, ivi residente, detenuto dall'8.11.1947 all'11.9.1948 - latitante - contumace.
- 10) PEROTTO MARIO, di Umberto e di Soi Teresa, nato a Roma il 13.1.1903 e residente a Firenze, via Metastasio 9, detenuto dal 24.4.1945 al 13.8.1948 - latitante - contumace.
- 11) ROSSI CORRADO, di Giulio e di Socini Rita, nato a Firenze il 22.2.1906 ivi residente, detenuto dal 7.12.1945 al 5.8.1948 - latitante - contumace.
- 12) SIMINI GILDO, fu Giacinto e di Maria Noia Lessi, nato a Scutari il 17.6.1905 e residente a Roma, detenuto dal 29.4.1945 al 21.8.1948 - latitante contumace.
- 13) VARANO EUGENIO, di Rosario e di Mellace Maria, nato a Olivadi (Catanzaro) il 20.10.1904, ivi residente, detenuto dal 26.6.1945 al 9.8.1948, latitante - contumace.

Ed altri 44.

I M P U T A T I

I°

TUTTI :

Del delitto di cui agli art. 81, 110, 112 n.1 C.P. 5 D.L.L. 27.7.1944 n.15 ed 1 D.L.L. 222.2.1945 n.142, in relazione agli art. 51, 54, 58 C.P.M.G., per avere, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino all'agosto 1944 in Firenze e fino al 24.5.1945 in altre località dell'Italia settentrionale in concorso tra loro e con altri non identificati, in gruppi fra loro e quasi sempre in numero non inferiore a cinque persone, in qualità di fa- centi parte della cosiddetta "Banda Carità", appositamente costituita per la repressione del movimento di resistenza patriottica e formalmente anche per il mantenimento di un asserito ordine pubblico, da effettuarsi mediante operazioni di polizia giudiziaria, le quali furono invece dirette al compimento di perquisizione, sequestri ed arresti arbitrari a scopo di lucro personale dei singoli componenti la "Banda" e principalmente dei suoi esponenti e dei più facinorosi, talvolta operando isolatamente come organizzazione autonoma, talvolta col consenso e col concorso dell'S S e S D tedesche, tradito la fedeltà e la difesa militare dello Stato strettamente collaborando con il tedesco invasore, che nella "Banda" identificava uno dei principali strumenti per minimizzare la propria attività criminosa, con esso mantenendo rapporti di intima intelligenza, favorendolo nei suoi disegni politici e prestandogli aiuto ed assistenza nelle proprie operazioni militari, consegnando allo stesso, come da precisi accordi intercorsi ed a discrezione, numerosissimi arrestati politici oppure cittadini che non aderirono alle richieste fatte dai suoi componenti, che mascherate col movente politico, attuando numerosi rastrellamenti antipartigiani e di pacifici cittadini, e causando o direttamente eseguendo saccheggi, massacri ed uccisioni isolate di numerose persone, e la deportazione nei campi di concentramento tedeschi, nonché commette- do quegli ulteriori fatti come appresso rubricati, che rappresentano addebiti specifici in più a carico oltre a quello generale in questo capo indicato.

2°

Tutti coloro ai quali è fatto richiamo ai seguenti capi nelle singole imputazioni loro addebitate:

a) del reato di cui agli art. 81, 110, 112 n.1, 61 n.2, 605 p.p. C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, privato della libertà personale numerose persone, trattendole arbitrariamente in stato di arresto, coll'aggravante di averlo commesso per eseguire il reato di cui alla lettera "c";

b) del reato di cui agli art. 81, 110, 112 n.1, 610 cpv. in relazione all'art. 339 C.P., per avere, sempre nelle stesse circostanze, costretto gli arrestati a rendere o sottoscrivere dichiarazioni contro la loro volontà con minaccia di armi e con sevizie e con minacce alle persone dei familiari degli arrestati, e con altri mezzi, privando le stesse persone della libertà personale;

c) del reato di cui agli art. 81, 110, 112 n.1 e 2, 61 n.2 e 4, 582, 583 C.P., per avere, nelle ripetute circostanze, in concorso tra loro e con altri non identificati, e quasi sempre in gruppi non inferiori a 5 persone, in esecuzione di un unico disegno criminoso, adoperando sevizie e torture particolarmente efferate, al fine di eseguire il delitto di cui alla lettera "b", cagionato lesioni personali, anche gravi e gravissime con pugni, schiaffi e calci sul viso, con conseguente perdita dei denti e su ogni altra parte del corpo, con vari tipi di bastoni o nerbi di cui col calcio dei fucili, con colpi violenti allo stomaco ed ai fianchi, bastaggio effettuato con scarpe chiodate, sì da lasciare sul corpo im- pte durature; mediante strappamento delle unghie delle mani e dei piedi mediante fustigazioni ripetute e prolungate sul dorso nudo, quasi sempre dopo aver immobilizzato la vittima; mediante applicazioni prolungate di un cerchio stretto intorno al capo; mediante applicazione a lungo prat-

Massi Corrado :

a) del reato di sequestro di persona come al n.2 lettera "a", per avere, il 10 giugno 1944, privato della libertà personale Bernardini Bruno, trattandolo in arresto arbitrario per diversi giorni;

b) del delitto di cui all'art. 575 C.P. per avere, in Firenze, il 10 giugno 1944, con spari di rivoltella, cagionato la morte di Bernardini Bruno;

c) del delitto di cui all'art. 110, 56, 575 C.P. per avere, nelle ricorrenze di cui sopra, al fine di uccidere, esploso contro Zanchi Roberto vari colpi di arma da fuoco senza raggiungere l'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà, e causando alle Zanchi lesioni varie guastate in giorni 90;

d) del reato di lesioni (art. 582 C.P.) per avere cagionato, mediante sevizie particolarmente efferate, a Bernardini Bruno, lesioni varie che possono essere malattia, per un periodo di tempo non precisato.

Con le seguenti contestazioni avvenute all'udienza nei confronti di: Menichetti Valerie - recidiva generica e specifica.

Sempre nei confronti del Menichetti (ed altri quattro), aggravante della premeditazione nel contestato delitto di omicidio di Grifoni Carlo (imputazione n.63).

Nei confronti di Niedermajer, Moroder, ed un altro: aggravante della premeditazione per gli omicidi relativi all'episodio di Piazza d'Azeglio (imputazione n.62).

- O m i s s i s -

Visti gli art. 5 D.L. 27.7.1944 n.159 in relazione agli art. 51b 54 C.P.M.G., 81, 110, 112; 61 n.2, 4, 7, 605, 610, 582, 583, 624, 625 n.I; 2, 4, 5, 628 epv. n.I, 629 epv. in relazione allo stesso art. 628, 422 pp. 575, 336 in relazione all'art. 339 epv. ultimo, 419, 116, 411, 612, 490 in relazione all'art. 476, 62 bis, 69, 99 C.P., 26 C.P.M.G., 483, 488, 489 C.P.P.

Dichiara Colpevoli

1°) BELLESI VINICIO di: a) collaborazionismo militare; b) lesioni gravi aggravate, con sevizie particolarmente efferate, continuate di cui alle imputazioni nn.19,21,27,54 e con esclusione dell'aggravante dell'art.11 n.2; c) violenza aggravata continuata di cui ai capi d'imputazione nn.2 e 54 con esclusione dell'aggravante di cui all'art.112 n.I. Con concessione di attenuanti generiche ritenute equivalenti con le aggravanti comuni contestate.

2°) BIADI GIORGIO di: a) collaborazionismo militare; b) lesioni gravi aggravate continuate di cui ai nn.7 e 48 del capo di imputazione escluse sevizie particolarmente efferate e l'aggravante dell'art.61 n.4 relativamente all'imputazione n.48; c) sequestro di persona aggrav. contestato n.65 della rubrica; d) minaccia a mano armata contestata nello stesso d'imputazione. Con concessione di attenuanti generiche ritenute equivalenti con le contestate aggravanti comuni.

3°) CRUCICCHI ARNOLFO di: a) collaborazionismo militare; b) sequestro di persona aggravato continuato, come alle imputazioni nn.54, 59, 65, 76; c) violenza privata aggravata continuata di cui alle stesse imputazioni n.54 e 59; d) lesioni gravi aggravate continuate, come ai capi d'imputazione nn.49, 54, 59 esclusa la qualifica di sevizie particolarmente efferate per le imputazioni n.49 e 54, nonché l'aggravante dell'art. 61 n.4 C.P. per lo stesso n.49. Con concessione di attenuanti generiche ritenute equivalenti colle contestate aggravanti comuni.

4°) MASE' DUCA GIUSEPPE di:
a) lesioni gravi aggravate continuate di cui al capo d'imputazione
b) sequestro di persona aggravato continuato, di cui allo stesso capo

d'imputazione; e) violenza privata aggravata continuata di cui allo stesso capo d'imputazione, con concessione di attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti comuni.

5°) MENICHETTI VALERIO di: a) collaborazione militare, considerato come episodio continuato dello stesso delitto già ritenuto dalla Corte di Assise di Trento, con sentenza 1° febbraio 1947; b) omicidio, di cui alla imputazione n.14; c) lesioni gravi aggravate, di cui al capo d'imputazione n.62; d) violenza privata continuata aggravata di cui allo stesso capo d'imputazione; e) sequestro di persona aggravato continuato di cui ai nn.18,29,30,70 della rubrica; f) estorsione continuata aggravata di cui alle imputazioni n.30 b) e) 34 e 70; g) furto pluriaggravato di cui al capo d'imputazione n.29; h) rapina continuata aggravata di cui alle imputazioni 69,70 con aggravante della recidiva generica e specifica.

6°) MORODER DOMENICO di: a) collaborazione militare; b) omicidio continuato di cui alla imputazione n.77; c) sequestro di persona aggravato continuato di cui alla imputazione n.28.

7°) NIEDERMAJER EDOARDO di: a) collaborazione militare; b) omicidio continuato come al capo d'imputazione n.62; c) lesioni gravi aggravate continue come allo stesso capo d'imputazione; d) sequestro di persona continuato aggravato, relativo sempre allo stesso capo d'imputazione; e) violenza privata aggravata continuata relativamente sempre allo stesso capo.

8°) PEROTTO MARIO di: a) collaborazionismo militare; b) lesioni gravi aggravate continue contestate al n.7, 58 della rubrica; c) altre lesioni aggravate, come contestate al n.20 lettera "d" della rubrica stessa; d) violenza privata aggravata di cui all'imputazione n.58; f) sequestro di persona aggravato di cui alla imputazione n.65 esclusa la contestata continuazione; g) rapina aggravata di cui alla imputazione n.20 esclusa la contestata aggravante dell'art.II2 n.I C.P.; h) di furto pluriaggravato di cui alla stessa imputazione n.20.

9°) SIMINI GILDO di: a) collaborazionismo militare; b) lesioni gravi aggravate continue, come contestate al capo 3 della rubrica; c) violenza privata aggravata continuata relativamente alle stesse capo. Con concessione di attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti comuni e con concessione altresì della diminuzione contemplata dall'art. 26 C.P.M.G.

10°) VARANO EUGENIO di: a) collaborazionismo militare; b) lesioni gravi aggravate continue di cui al capo di imputazione n.3; c) violenza privata aggravata continuata relativa allo stesso capo d'imputazione; d) sequestro di persona aggravato continuato sempre allo stesso capo. Con concessione di attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti comuni.

E CONDANNA

1°) BELLESI VINICIO - alla pena complessiva di anni 28 e mesi 6 di reclusione di cui dichiara condonati due terzi più un anno in virtù dei decreti 22.6.1946 n.4 art.9, 9 febbraio 1948 n.32, art.2, 23 dicembre 1949 n.930 art.I.

2°) BIADI GIORGIO - alla pena complessiva di anni 24 e mesi 4 di reclusione di cui dichiara condonati due terzi più un anno, in virtù dei suoi citati decreti.

- 3°) CRUICCHI ARNOLFO - alla pena complessiva di anni 29 e mesi 2 di reclusione, di cui condonati due terzi ed un anno in virtù degli stessi decreti.
- 4°) MASE' DUCA GIUSEPPE - alla pena complessiva di anni 5 e mesi 5 e sei giorni 10 residiva, rinviando in sede di esecuzione per l'applicazione dei condoni.
- 5°) MENICETTI VALERIO - alla pena dell'ergastolo, commutata in anni 30 di reclusione per succitato decreto del 946, rinviando in sede di esecuzione per i successivi condoni.
- 6°) MORODER DOMENICO - alla pena dell'ergastolo commutata in anni 30 di reclusione, in virtù del solo decreto 1946.
- 7°) NIEDERMAJER EDOARDO - alla pena dell'ergastolo commutata in anni 30 di reclusione di cui condonate un terzo oltre un anno, in applicazione dei decreti suddetti.
- 8°) PEROTTO MARIO - alla pena dell'ergastolo ridotta ad anni 30 di reclusione di cui condonati un terzo ed un anno, come sopra.
- 9°) SIMINI GILDO - alla pena complessiva di anni 12, mesi 8 e giorni 25 di reclusione di cui condonati due terzi ed un anno in virtù dei suddetti decreti.
- 10°) VARANO EUGENIO - alla pena complessiva di anni 26, mesi 5 e giorni 20 di reclusione, di cui condonati due terzi ed un anno in virtù dei decreti anzidetti. Con esclusione per tutti e tutte le imputazioni della contestata aggravante dell'art. 61 n.5 C.P.

Condanna i predetti alle pene accessorie come per legge e li sottopone a libertà vigilata, appena espiata, ai sensi dell'art. 231 C.P. Li condanna altresì, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle della propria custodia preventiva.

Condanna altresì in solido al risarcimento dei danni verso le parti lese costitutesi parti civili, nonché alle spese di costituzione e di difesa da ciascuna di esse sostenute, nei limiti che seguono:

1°) VARANO EUGENIO - MASE' DUCA GIUSEPPE - più altri otto: al risarcimento dei danni verso le parti civili Borin Raul, Giovannoni Dante, Pretini Ferdinando, Campolmi Mario, Sospizio Clara-Maria, nella somma richiesta di L.1 ciascuna, oltre gli onorari e spese in favore di Borin nella somma di L.200.000, di Giovannoni nella somma di L.250.000, di Pretini nella somma di L.250.000, di Campolmi e Sospizio nella somma di Lire 250.000 ciascuno.

2°) BELLESI VINICIO: nelle spese ed onorari in L.250.000, rimettendo la liquidazione del danno in separata sede in favore di Martini Rosa.

3°) MENICETTI VALERIO - ed altri due: nella somma di L. 180.000 per spese ed onorari in favore di Sforzellini Annibale, mandando in separata sede per la liquidazione del danno.

4°) CRUICCHI ARNOLFO ed altri due: nei limiti delle riportate condanne nella somma di L. 200.000, oltre spese ed onorari in favore di Betti Gustavo.

5°) PEROTTO MARIO: nella richiesta somma di L.1 oltre onorari e spese in L.25.000 in favore di Bucarelli Tosca.

6°) CRUICCHI ARNOLFI - ed altri due: nelle spese ed onorari in L.250.000 in favore di Branchi Rinaldo, mandando in separata sede la liquidazione del danno.

7°) MENICETTI VALERIO, NIEDERMAJER EDOARDO - ed altri quattro, limitatamente alle riportate condanne nella somma di L.1 e L.250.000 per onorari e spese in favore di Panerai Ettore; nella somma di L.1 e L.200.000 di onorari e spese in favore di La Rocca Gilda; nella somma di L.1 e lire 250.000 onorari e spese in favore di Clotilde Agnellotti Ved. Enriquez; nella somma di L.1 e L. 250.000 onorari e spese, in favore di Emma Tesi Ved. Piccagli; nella somma di L. 200.000 per onorari e spese, rimettendo la liquidazione dei danni in separata sede, in favore di Campolmi Carlo; nella richiesta di L.1 e L.12.000 onorari e spese in favore di Bocci Maria; nella somma di L.1 e L. 25.000 onorari e spese limitatamente agli imputati Niedermajer Edoardo (a Rabanzer) in favore di Sorelli Anna.

8°) MENICETTI VALERIO ed un altro - nella richiesta somma di L.1 e Lire 200.000, onorari complessivamente in favore di Cioni Pier Luigi e Cioni Ulderigo.

Ordina la confisca dei beni per tutti coloro che sono stati condannati pel reato di collaborazionismo.

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve:

- 1) - per non aver commesso il fatto: BELLESI VINICIO dall'imputazione di sequestro di persona di cui all'imputazione n.54; CRUCICCHI ARNOLFO dalla imputazione di sequestro di cui al n.49.
- 2) - per insufficienza di prove: BIADE GIORGIO dal sequestro di persona di cui all'imputazione n.25, dal sequestro di persona di cui all'imputazione n.44 e dalla violenza privata di cui alla imputazione n.44. CHIAROTTO VALENTINO: dalle lesioni di cui alle imputazioni nn.3 e 7. CRUCICCHI ARNOLFO: dalla violenza privata e dalle lesioni di cui al N.22 della rubrica, nonché dalla violenza privata e lesioni di cui al N.53 della stessa rubrica. IMOLA MARIO: dell'omicidio di cui alla imputazione n.42. MENICETTI VALERIO: dal sequestro di persona; dalla strage in questa, comprese le contestate lesioni; dal furto pluriaggravato di cui alla imputazione n.13; dalle lesioni di cui alla imputazione n.29 lettera b); dallo omicidio e dal furto di cui alla imputazione n.23; ed infine dal sequestro e dalla rapina di cui al n.67. MORODER DOMENICO: dal sequestro di persona; dalla violenza privata; dalle lesioni e dall'omicidio di cui all'imputazione n.62. PEROTTO MARIO: dal sequestro di persona e dalla strage in questa assorbite le contestate lesioni di cui alla imputazione n.13 della rubrica. ROSSI CORRADO: dall'omicidio e lesioni di cui alla imputazione n.80.

Dichiara non doversi procedere: 1) perché l'azione penale non poteva essere esercitata in virtù di giudicato, ai sensi dell'art. 90 C.P.P. nei confronti di Masè Duca Giuseppe ed altri tre, pel contestato delitto di collaborazionismo. 2) perché estinta l'azione penale in virtù di amnistia, ai sensi dell'art. 151 C.P. e 3 C.P. 22/6/1946 n.4, nei confronti di: Chiarotto Valentino - per collaborazionismo, per sequestro di persona e la violenza privata di cui all'imputazione n.3 ed il sequestro di cui alla imputazione n.5; - Imola Mario : per collaborazionismo e per la sottrazione di cadavere di cui alla imputazione n.42; - Rossi Corrado; per collaborazionismo, nonché pel sequestro e pel tentato omicidio di cui alla imputazione n.80, - ed altri.

Revoca inoltre i rispettivi mandati di cattura nei confronti di: Chiarotto Valentino; Rossi Corrado; Imola Mario, ed altri.

Lucca, 28 Luglio 1951

Idem in Cassazione 10/4/52
Estratto conforme.

Il PRESIDENTE f/to Renis
Il Cancelliere f/to Paolino

Lucca, 10 Aprile 1952

IL CANCELLIERE
Paolino